Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Ritiro "uno contro uno" dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): prime applicazioni

A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin

Dal 18 giugno scorso, ai sensi del DM 65 del 08/03/2010, è obbligatorio per i distributori, installatori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche, fornire ai clienti che acquistino un'apparecchiatura nuova il servizio di ritiro gratuito di un'equivalente apparecchiatura usata. Tale sistema, già introdotto dal D.Lgs. 151/05, è stato effettivamente reso operativo solo con l'entrata in vigore del DM 65/2010. Se già infatti il sistema di gestione dei RAEE previsto dal D.Lgs. 151/05 aveva subìto vari ritardi, fino ad entrare finalmente in vigore solo nel 2008, nello specifico il ritiro "uno contro uno" ha dovuto attendere fino a quest'anno per poter essere applicato, mancando finora indicazioni normative che ne consentissero l'avvio.

Esso rappresenta forse il contributo più importante per giungere ad una gestione corretta dei RAEE; le apparecchiature elettriche ed elettroniche, infatti, sono prodotti di cui molto spesso un cittadino si disfa nel momento in cui non sono più funzionanti e che immediatamente rimpiazza con un corrispondente prodotto nuovo (si pensi alla lavatrice, al frigorifero, al computer); il ritiro "uno contro uno" diventerà pertanto probabilmente una delle vie preferenziali, per i cittadini, per disfarsi dei RAEE.
Come sempre è importante quindi che vengano esaminate tutte le eventuali difficoltà che tale decreto comporta per i soggetti coinvolti; secondo quanto si legge nel sito internet del Centro di Coordinamento RAEE, alcuni di questi problemi sono stati affrontati e risolti nel Protocollo d'intesa firmato il 24/06/2010 da ANCI, Centro di Coordinamento RAEE e organizzazioni di categoria dei Distributori; altri sono comunque in fase di esame proprio da parte di ANCI, che ne discuterà presso il Ministero dell'Ambiente.
Facciamo dunque una breve panoramica sull'organizzazione di questo sistema di conferimento, evidenziando alcuni dei problemi sollevati in questi primi giorni di applicazione sia dai distributori che devono gestire in prima battuta il ritiro e la consegna ai centri di raccolta, sia dai centri di raccolta stessi che si trovano a ricevere i rifiuti.

Partiamo dal raggruppamento dei RAEE presso il distributore: esso può raggrupparli per un limite massimo di 3.500 kg presso il punto vendita o presso altro sito preventivamente

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

identificato. Tale sito dovrà essere non accessibile a terzi, pavimentato e coperto, anche con sistemi di copertura mobile; è ipotizzabile tuttavia che per le realtà commerciali più piccole avere a disposizione uno spazio idoneo e comodo per il deposito di tali rifuti potrà costituire un problema e potrà comportare anche dei costi. A fronte di questi eventuali limiti di spazio, nonché dei limiti imposti dalla normativa (il DM prevede il trasporto ai centri di raccolta con cadenza almeno mensile e comunque una volta raggiunti i 3.500 kg), è indispensabile che, per consentire ai distributori di svolgere questo nuovo servizio in modo corretto, sia loro messo a disposizione un sistema di centri di raccolta diffuso sul territorio in modo capillare e pronto a ricevere tali rifiuti.
Dal punto di vista amministrativo la norma consente una semplificazione per i distributori, prevedendo per la fase di raggruppamento, considerata ancora parte della fase di raccolta, uno schedario numerato anziché il registro di carico-scarico; su tale schedario il distributore indica la tipologia di rifiuto ed i dati del consumatore che lo conferisce.

Anche il trasporto dei RAEE, sia dal domicilio del consumatore (nel caso il ritiro sia fatto direttamente lì) al luogo di raggruppamento del distributore, sia da questo luogo al centro di raccolta, è soggetto a semplificazione e considerato parte del sistema di raccolta. Va pertanto accompagnato, secondo il DM, da un documento di trasporto specifico ed effettuato solo con mezzi di portata inferiore a 3.500 kg. Va inoltre accompagnato dalla copia, firmata, dello schedario di cui sopra, con indicata data ed ora di inizio del trasporto. Il distributore non è comunque obbligato ad avere a disposizione un mezzo idoneo al trasporto, potendo infatti affidare tale fase ad un soggetto terzo, che però, allo stesso modo del distributore (che in ogni caso fa operazione di raggruppamento) deve essere iscritto alla specifica categoria dell'Albo Gestori Ambientali, per la quale le modalità di iscrizione sono dettagliate nella deliberazione dell'Albo del 19/05/2010. Gli installatori ed i centri di assistenza tecnica di AEE, che spesso svolgono la propria attività presso il domicilio del cliente, sono tenuti anche a predisporre un'autocertificazione, secondo modello previsto dal DM, di provenienza domestica dei RAEE ritirati, che dovranno consegnare assieme al documento di trasporto al centro di raccolta.

Siamo quindi arrivati al momento del conferimento presso il centro di raccolta; tale fase della gestione risulta di sicuro una delle più critiche: allo stato attuale gran parte dei centri di raccolta RAEE iscritti come tali presso il Centro di Coordinamento, coincide con i centri di raccolta dei rifiuti urbani come intesi dal DM 08/04/2008 e il DM 65/2010 conferma tale impostazione quando dice che "la realizzazione e le gestione dei centri di raccolta di cui all'art.6, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 151/2005 si svolge con le modalità previste del DM 08/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni". Tali centri di raccolta, avendo la finalità primaria di essere al servizio dei cittadini del comune in cui sono localizzati, presentano dimensioni e spazi generalmente proporzionali alla grandezza del comune nonchè alle sue possibilità economiche. Il problema più evidente che si potrebbe presentare nei prossimi giorni, con l'inizio dei conferimenti da parte dei distributori, è un notevole cambiamento nel flusso di conferimento dei RAEE. Tali rifiuti infatti arrivavano finora solo da privati cittadini

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

che raramente conferivano più di qualche pezzo per volta, specie per le tipologie più voluminose, come frigoriferi o lavatrici. Ora, a fronte di una possibile diminuzione di tali conferimenti da parte dei cittadini, si verificherà probabilmente un consistente conferimento da parte dei distributori, che richiederà una gestione un po' diversa del centro di raccolta. E' logico infatti aspettarsi che i distributori, laddove presso il punto vendita abbiano spazio sufficiente, conferiscano al centro di raccolta solo al raggiungimento del limite consentito per il raggruppamento, giungendovi con numerosi pezzi per volta. I conferimenti potrebbero quindi avere frequenze più ridotte ma per quantitativi molto più consistenti. Davanti a tale cambiamento, pertanto, i centri di raccolta più piccoli saranno in difficoltà, non avendo gli spazi sufficienti e rischiando quindi di non riuscire a garantire le condizioni di stoccaggio richieste dal DM 08/04/2008. I contenuti del Protocollo d'intesa del 24/06/2010 affrontano anche questo aspetto, prevedendo che i gestori dei centri di raccolta indichino nel portale web del CdC RAEE quali centri di raccolta siano in grado di accettare RAEE dai distributori ed in che quantità, dando anche la possibilità, previe apposite convenzioni, di accettarne anche da distributori aventi sede fuori dal comune servito dal centri di raccolta. Sempre per regolamentare i conferimenti, il protocollo distingue inoltre tra "piccoli conferitori", che intendono conferire giornalmente quantità inferiori a 200 kg o 4 pezzi e "grandi conferitori" che conferiscono quantità maggiori e ai quali pertanto è richiesta una prenotazione.
Per quanto riguarda la provenienza dei rifiuti conferiti, il D.Lgs. 151/05, art.6, comma 1, a) specifica che i comuni assicurano l'adeguatezza dei sistemi di raccolta in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di portare gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel proprio territorio, mentre il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; sembra quindi che i RAEE raggruppati e conferiti dai distributori si intendano, ai fini della gestione, come rifiuti prodotti dall'attività del distributore stesso (e così sembra indicare anche il documento di trasporto, diviso in 3 parti, al pari di un formulario, di cui la prima è riservata al distributore). Se dunque al centro di raccolta arrivano rifiuti formalmente provenienti dal comune ove è situato il distributore, in realtà tali RAEE possono essere stati prodotti in svariati altri comuni, a seconda della clientela del soggetto distributore. Si pensi infatti ai centri commerciali che ospitano uno o più distributori importanti e che attirano clienti da numerosi comuni, anche fuori provincia o fuori regione. Tale sistema è pertanto destinato a modificare profondamente i flussi di conferimento per ciascun comune, perché inevitabilmente non ci sarà più una chiara proporzionalità tra quantità di RAEE prodotti e popolazione comunale.

Vi è poi un aspetto poco chiaro del nuovo sistema di conferimento introdotto: sembra che le modalità semplificate di conferimento per i distributori introdotte dal DM 65/2010 abbiamo in qualche modo reso domestico un rifiuto speciale. Se si considera infatti il distributore come produttore del rifiuto, allora tale rifiuto è un rifiuto speciale; d'altronde, come speciale esso non potrebbe entrare nei centri di raccolta se non assimilato e, considerando che gran parte dei RAEE sono rifiuti pericolosi, tale assimilazione non sarebbe possibile.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In considerazione infine dell'importanza di quanto introdotto dal DM 65/2010, dei dubbi e delle difficoltà che si stanno affrontando in questi giorni per far partire il sistema, ma anche delle soluzioni che già si stanno proponendo, è auspicabile che in tempi ragionevolmente brevi questa nuova gestione riesca ad andare a regime nel modo più corretto, senza ostacolare l'operatività di chi vi è coinvolto, ma anzi integrandosi il più possibile con essa in modo da favorire una rapida diffusione in tutto il territorio nazionale.

Barbara Zecchin

Pubblicato il 15 luglio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)